



COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO PROVINCIA DI LODI

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di - seduta pubblica

OGGETTO: GESTIONE IMU- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNUALITÀ D'IMPOSTA 2025.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciassette** del mese di **Dicembre** alle ore **21:00**, nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta di **prima** convocazione.

Risultano Presenti:

		Presenza	Assenza
1	FERIOLI EUGENIO Sindaco	Presente	
2	RIBONI GIUSEPPPE Vice Sindaco	Presente	
3	RIOTTA ANGELICA Assessore	Presente	
4	ZUCCOTTI ROBERTA Consigliere Comunale	Presente	
5	GHIGLIETTI LUIGI Consigliere Comunale	Presente	
6	FLANDINA PAOLO Consigliere Comunale	Presente	
7	CODECA' MONICA Consigliere Comunale	Presente	
8	FORNAROLI GIONATA Consigliere Comunale	Presente	
9	CAROLI CARLO Consigliere Comunale	Presente	
10	LOSI MARINELLA Consigliere Comunale	Presente	
11	GAGLIARDI VIVIANA Consigliere Comunale	Presente	

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale **Giovanna Cammara**.

Il rag. **Eugenio Ferioli** nella sua qualità di **Sindaco** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnalata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Breve premessa del Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni

negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il Decreto del Vice Ministro dell'economia in data 07.07.2023 e successivamente integrato con Decreto del 06.09.2024 che, in attuazione dell'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo e approvate dal citato Decreto ministeriale;
- il successivo D.L.132/2023 che proroga all'anno 2025 l'adeguamento delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU;

Dato atto

- che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispongono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta nel termine di approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Vista la precedente deliberazione C.C. n. 36 del 21.12.2023 portante: “Gestione IMU – Conferma aliquote IMU anno 2024”;

Ritenuto di dover approvare le aliquote IMU per l'anno 2025 nel rispetto delle nuove fattispecie previste dalla Decreto del Vice Ministro dell'economia in data 07.07.2023 e successivamente integrato con Decreto del 06.09.2024, le aliquote di cui al prospetto allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area competente ai sensi dell'art. 49 del D.-Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi dai consiglieri comunali presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare la premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2025 le aliquote, detrazioni e agevolazioni IMU, come da prospetto allegato A) generato dalla procedura messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e conforme ai criteri di cui al D.M. del 06.09.2024 citato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025.
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2025, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Quindi con separata votazione e a voti favorevoli unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, delibera:

5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Eugenio Ferioli

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanna Cammara

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge